

PERDITE FISCALI: TERMINI per l'ACCERTAMENTO

Secondo l'Amministrazione finanziaria i termini per l'accertamento delle perdite fiscali decorrono dall'anno di utilizzo delle stesse e non da quello della loro formazione.

di GIUSEPPE REBECCA

dottore commercialista, Studio Rebecca & Associati di Vicenza

Tratteremo in questo articolo del tema dei termini per l'accertamento delle perdite fiscali, se cioè per la decorrenza si debba far riferimento, come parrebbe logico, all'anno di formazione della perdita o piuttosto, come sostiene l'Amministrazione finanziaria, all'anno di utilizzo della perdita stessa.

È di tutta evidenza come, in questo secondo caso, i termini per l'accertamento, di fatto, vengano praticamente raddoppiati, passando dal quinto anno successivo al realizzo della perdita al quinto anno dall'utilizzo, che ben può essere anche l'ultimo anno del quinquennio.

Ricordiamo come, per le dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 1999, il termine sia stato ridotto a quattro anni.

Riteniamo, come illustreremo, che i termini per l'accertamento siano quelli normali, e quindi i cinque (o quattro) periodi d'imposta successivi alla data di conseguimento della perdita.

Come si vedrà, la fattispecie si presta però anche a comportamenti scorretti, da parte del contribuente, per cui si impone una disposizione che in ogni caso regoli la fattispecie, anche se non sapremmo come, al momento.

ESEMPIO

Il caso può così sintetizzarsi:

- perdita fiscale dichiarata nell'esercizio 1997;
- utilizzo nell'esercizio 2002;
- accertamento nell'esercizio 2007.

Il termine normale per l'accertamento, relativamente alla perdita dichiarata nel 1997, sarebbe stato il 31 dicembre 2003 (5 periodi d'imposta dopo la relativa dichiarazione; si prescinde ovviamente da eventuali proroghe legate alla mancata adesione ai condoni).

Qualche Agenzia delle Entrate sostiene invece che la perdita è accertabile anche successivamente, nella fattispecie nel 2007, in quanto l'utilizzo si è verificato nel 2003 per il 2002, e nel 2007 i termini per l'accertamento per l'esercizio 2002 non erano evidentemente ancora scaduti.

Il caso è, quindi, molto semplice, quasi banale, e stupisce invero osservare come non esista, ad oggi, giurisprudenza o dottrina sul punto. Una giustificazione forse c'è ed è che, molto probabilmente, nessun Ufficio dell'Agenzia delle Entrate si era fino ad ora occupato di questo tema.

Secondo l'Agenzia delle Entrate soltanto l'utilizzo della perdita incide in ordine alla determinazione del debito d'imposta. Non ha, pertanto, valore il momento della indicazione della perdita riportabile, che non comporta e non può comportare alcun recupero d'imposta, ma vale il momento di «utilizzo» della perdita stessa, cioè il momento in cui è portata in diminuzione dai redditi imponibili. D'altronde, a ben vedere, prosegue l'Amministrazione finanziaria, «la perdita non ha per definizione natura tributaria, essendo il risultato economico di una attività imprenditoriale, e non è neanche un credito d'imposta; possiede invece rilevanza fiscale quando, a termini di legge, viene riconosciuta scomputabile dal reddito imponibile in esercizi futuri. Pertanto, sia l'indicazione della perdita che il suo riportamento nel prospetto delle perdite in sede di dichiarazione, anno dopo anno, non rappresentano violazioni tributarie contestabili mentre il suo effettivo utilizzo in compensazione fa rilevare, quando il suo importo è determinato da una errata qualificazione dei proventi esenti, la violazione della norma dell'art. 102, D.P.R. 917/1986 [CFF 5202] e dunque la sua contestabilità a partire da quel momento fiscale. Conclusivamente si può affermare che l'Ufficio, anche nel caso in cui le perdite utilizzate in compensazione risalgono a periodi d'imposta non più accertabili, è comunque legittimato a procedere alla rettifica della dichiarazione interessata dalla compensazione, avendo rilevanza il momento dell'utilizzo della perdita e non quello della sua formazione».

Secondo l'Agenzia delle Entrate, quindi, l'indicazione nel prospetto delle perdite di importi non corretti non comporta alcuna violazione tributaria, rimandandone l'eventuale contestazione solo al momento dell'utilizzo.

TESI del CONTRIBUENTE

La tesi che sosteniamo, tesi che contrasta con l'interpretazione dell'Amministrazione finanziaria, si sviluppa nei seguenti punti:

- illegittimità dell'accertamento per intervenuta decadenza dei termini;

- identità, ai fini dell'accertabilità, tra entità della perdita (quantificazione) e natura della perdita (qualificazione);
- decorrenza dei termini ex art. 43, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 [CFF 6343], dal momento della formazione della perdita e corretta applicazione dell'art. 84, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 [CFF 5184] (ex art. 102, D.P.R. 917/1986);

Si evidenzia fin d'ora come la Commissione tributaria regionale di Venezia, sezione n. 6, con sentenza 16 aprile 2007, n. 18 abbia accolto la tesi da noi sostenuta.

Illegittimità dell'accertamento per decadenza dei termini

Per le imposte sui redditi, i termini di notifica dell'accertamento sono previsti dall'art. 43, D.P.R. 600/1973: l'accertamento deve avvenire «entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione» per le dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 1999 (ossia per le dichiarazioni relative all'anno 1998), entro il quinto anno per quelle presentate precedentemente (come nel caso di specie).

Tale termine trova applicazione indifferente tanto nel caso in cui sia stato dichiarato un reddito imponibile, che nel caso in cui sia stata dichiarata una perdita fiscale, nulla specificando in merito il dettato legislativo.

Di conseguenza, ai sensi dell'art. 43, D.P.R. 600/1973, i termini di accertamento di una dichiarazione relativa al reddito 1997, presentata regolarmente nel 1998, sono scaduti al 31 dicembre 2003.

Chiarito ciò, la perdita dell'esercizio 1997 è stata ritenuta compensabile dal contribuente e, quindi, indicata nell'apposito riquadro della dichiarazione Mod. 760/1998 tra le perdite riportabili negli esercizi successivi alla sua formazione, senza che l'Ufficio sia mai intervenuto, almeno non nei termini previsti (ossia entro il 31 dicembre 2003), a rettificare tale indicazione, riportata appunto nel 1998, nel 1999, nel 2000, nel 2001, ed infine nel 2002.

Trascorsi questi termini senza rettifica da parte dell'Ufficio, dal 1° gennaio 2004 la **dichiarazione dei redditi** è divenuta **definitiva** e non più accertabile, con la conseguenza che al contribuente **non** può più essere **contestato** l'utilizzo di un elemento ad essa relativo.

In definitiva, l'Ufficio **interviene** (nel 2007) su di un esercizio che poteva legittimamente essere oggetto di accertamento, ovvero il 2002, ma **azzerando un componente di compensazione** (la perdita, appunto) **divenuto** ormai **definitivo**, poiché risalente al 1997, ovvero a **10 anni prima** dell'emissione dello stesso avviso di accertamento. Nell'anno 2007 l'accertamento può essere relativo solo agli elementi del Mod. Unico 2003 che non consistano in meri riporti da anni precedenti, ovvero che non derivino da anni per i quali sono decaduti i termini previsti dal più volte citato art. 43, D.P.R. 600/1973.

Il **comportamento** dell'Ufficio in questo caso è evidentemente del tutto **illegittimo**: dà infatti origine ad una **inammissibile dilatazione dei termini di decadenza per l'accertamento**, del tutto a favore dell'Amministrazione finanziaria. Come più volte affermato, la **perdita** è stata **regolarmente dichiarata** e pertanto riportata nel prospetto delle perdite, ma non essendo pervenuto alcun accertamento entro il 31 dicembre 2003, da tale data la perdita relativa al 1997 è **divenuta definitiva**.

Identità, ai fini dell'accertabilità, tra entità e natura della perdita

L'Ufficio potrebbe, invero, obiettare che non **eccepisce** sull'entità della perdita, ma sulla sua **natura fiscale**, se cioè essa sia o meno riportabile. Tale affermazione è in ogni caso **irrilevante**: che si discuta della natura di una perdita (ossia della sua **qualificazione**) o dell'entità della stessa (ovvero della sua **quantificazione**), è esattamente la stessa cosa, trattandosi di **due momenti imprescindibili** e strettamente **conseguenziali** tra loro. Di conseguenza, anche i termini per l'accertamento sono necessariamente gli stessi.

Nella fattispecie di cui all'insorto contenzioso la perdita derivava da **contributi regionali**

erogati ad aziende di trasporto pubblico, contributi esclusi da Irpeg. L'Ufficio ha ritenuto che, tenuto conto della natura del contributo, a suo avviso esente, e non escluso, la **perdita** che ne derivava fosse da **rettificarsi**, ancorché fuori da ogni termine.

L'**identità** tra **quantificazione (entità)** e **qualificazione (natura)** della **perdita** si dimostra facilmente ragionando *a contrariis*.

Nel caso in esame (2002), infatti, la **perdita** riportata (dal 1997) è **inferiore** ai **contributi** del 1997. Ma si ipotizzi, per un momento, il **caso opposto**: perdita dichiarata nel 1997 per 100; contributi regionali pari a 70. In una simile ipotesi l'Ufficio avrebbe dovuto intervenire a rettificare la perdita riportata del 1997 e utilizzata nel 2002. Così facendo, cioè **disconoscendo** la componente contributiva, l'Ufficio avrebbe dovuto modificare l'entità della perdita, riducendola appunto da 100 a 30, e, di conseguenza, determinando una nuova perdita riportabile di 30 e non più di 100. Ma ciò non sarebbe stato evidentemente possibile (e lo stesso Ufficio se ne sarebbe accorto), perché avrebbe significato **accertare**, oltre il termine previsto dall'art. 43, D.P.R. 600/1973, una **diversa minore perdita**.

Tale esemplificazione conferma, quindi, ove sussistessero ancora dubbi, l'**assoluta identità**, ai **fini accertativi**, tra **quantificazione e qualificazione** di una **perdita**.

Di conseguenza, poiché nel 2007 l'**azione** dell'Ufficio per l'accertamento di una eventuale diversa minore perdita del 1997 è evidentemente **decaduta**, si deve ritenere **egualmente** decaduta anche l'**azione per attribuire** alla stessa una **natura diversa** (ossia di perdita non riportabile) rispetto a quella dichiarata ed evidenziata in dichiarazione.

Alla stessa conclusione si giunge considerando un aspetto strettamente collegato a quello dell'identità tra quantificazione e qualificazione: la **dimensione temporale** della disciplina delle **perdite riportabili**, che si sostanzia nei due distinti momenti: **generazione** (dichiarazione) della **perdita** e **utilizzo** della stessa. Si tratta di due emendamenti evidentemente **conseguenziali** tra loro, che presentano quindi un **legame inscindibile**.

In un primo momento viene dichiarata una

perdita di esercizio, che quindi diviene riportabile nei cinque esercizi successivi; proprio in quanto riportata, la perdita può successivamente essere utilizzata in compensazione di redditi futuri, nei limiti di tempo stabiliti dalla legge. In altri termini, **non** ci può essere **utilizzo** della perdita se **prima** la stessa **non** è stata **dichiarata**: riportare nei cinque esercizi successivi una perdita significa **stabilirne** innanzitutto l'**entità** e, imprescindibilmente da questo, riconoscerne la **riportabilità** negli anni. La perdita dichiarata (ossia quantificata), in quanto (qualificata come) riportabile, può essere oggetto di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria solamente dal momento in cui è stata **qualificata** come **riportabile**, non con decorrenza successiva. La **perdita** della quale si discute è stata dichiarata per il 1997, e quindi nel 2007 era già divenuta **definitiva**, sia come **entità** che come **tipologia** di perdita (riportabile o meno), non essendo stata oggetto di rettifica da parte dell'Amministrazione finanziaria entro il termine perentorio del 31 dicembre 2003 (art. 43, D.P.R. 600/1973 previgente). Dal **1° gennaio 2004** l'Amministrazione finanziaria **non** poteva più fare accertamenti su tale perdita, eventualmente rettificandola, né tantomeno, il che sarebbe lo stesso, cambiandone la natura. Ove così non fosse, si verrebbe a creare una situazione non facilmente sostenibile. Mentre, indiscutibilmente, i redditi sono accertabili entro il termine di decadenza normale, in presenza di perdita l'accertamento sarebbe **prorogato** di **ulteriori cinque anni**, essendo questo il limite temporale dell'utilizzo della perdita nelle successive dichiarazioni dei redditi. È di tutta evidenza che così non può essere.

Si pensi, peraltro, alle **conseguenze paradossali** di tale *iter* logico in caso di **perdite illimitatamente riportabili** (ad esempio relativamente alle perdite dei primi tre esercizi, per le nuove attività produttive, ex art. 84, co. 2, D.P.R. 917/1986): il **contribuente** potrebbe essere costretto a **difendersi** in relazione a **periodi d'imposta** assai **risalenti**, ben **oltre** il **termine** previsto dall'art. 43, D.P.R. 600/1973. L'accertamento avrebbe quindi una **durata illimitata**, in presenza di utilizzo della

perdita dei primi 3 esercizi.

In sostanza, tornando al caso di specie, ove l'Amministrazione finanziaria avesse ritenuto di considerare la perdita di diversa natura, avrebbe dovuto **eccepirlo** nei **termini** (con decorrenza dall'epoca di formazione/iscrizione della perdita riportabile), cioè **entro** il **2003**. Nulla può invece eccepire nel 2007, a termini di decadenza per l'accertamento ampiamente scaduti.

Decorrenza dei termini ex art. 43, D.P.R. 600/1973 dal momento della formazione della perdita e corretta applicazione dell'art. 84, D.P.R. 917/1986

Un'ulteriore conferma che la verifica della riportabilità della perdita fiscale deve necessariamente essere effettuata con riferimento all'esercizio di formazione della stessa discende dal profilo operativo di applicazione dell'art. 84, D.P.R. 917/1986 (ex art. 102, D.P.R. 917/1986), laddove dispone che *«la perdita è diminuita dei proventi esenti dall'imposta per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli articoli 96 [CFF 5196] (ex art. 63) e 109, commi 5 e 5-bis [CFF 5209]»* (ex art. 75, co. 5 e 6).

È evidente che le informazioni richieste per la determinazione della perdita, in relazione alla deducibilità proporzionale degli **interessi passivi** (art. 96, D.P.R. 917/1986, ex art. 63) ed alle **spese generali** (art. 109, co. 5 e 5-bis, D.P.R. 917/1986, ex art. 75, co. 5 e 6) in presenza di **proventi esenti**, sono **disponibili** solo nel **momento** in cui la **perdita** ha **origine**; **non** sono al contrario disponibili al **momento** dell'**utilizzo** della stessa.

Lo stesso vale naturalmente in sede di **accertamento** per l'Ufficio, che ha a disposizione i dati per la verifica della corretta determinazione della perdita solo nell'**anno** di **formazione** della stessa, e **mai** successivamente in sede di **utilizzo**.

Di conseguenza, l'**accertamento** deve avere a riferimento il **momento** di **formazione** della

stessa, e da tale esercizio decorrono i termini previsti dall'art. 43, D.P.R. 600/1973:

SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di VENEZIA

Ad ulteriore conferma della validità della tesi sostenuta, si segnala la sentenza, conforme alla tesi da noi sostenuta, della Commissione tributaria regionale di Venezia, Sezione n. 6, con sentenza n. 18/2007, depositata il 12 giugno 2007. La Commissione ha, infatti, ritenuto «che l'eccezione di intervenuta decadenza dei termini dell'accertamento (...) per violazione e falsa applicazione dell'articolo 43 del D.P.R. n. 600/1973, sia fondata».

In particolare, ha sostenuto che «scindere il momento di utilizzo della perdita da quello della sua indicazione comporta una inammissibile dilatazione dei termini di decadenza per l'accertamento» poiché «la quantificazione e qualificazione della perdita rappresentano due momenti imprescindibili e strettamente consequenziali tra loro. Non possono essere distinti». Ha, inoltre, precisato che «la perdita dichiarata poteva essere oggetto di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria dal momento in cui è stata quantificata e qualificata come riportabile, non con decorrenza successiva. (...) La perdita è stata considerata come riportabile dalla società e tale affermazione-impostazione avrebbe potuto essere oggetto di accertamento da parte dell'Ufficio. I termini per l'accertamento dell'entità della perdita sono necessariamente gli stessi che riguardano l'accertamento della sua natura».

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Le norme ben definiscono i termini per l'accertamento in materia di imposte dirette. Ove fosse utilizzata una perdita, è evidente che non si può fare distinzione tra anno di formazione e anno di utilizzo della perdita stessa. I termini per l'accertamento decorrono dalla data di formazione della perdita, a

nulla influenzando che sia utilizzata successivamente. La contraria tesi sostenuta dall'Amministrazione finanziaria, e cioè che si dovrebbe far riferimento all'anno di utilizzo, e non all'anno di formazione della perdita, pare più un estremo tentativo di recuperare materia imponibile, piuttosto che una coerente applicazione delle disposizioni di legge. Del resto, nella fattispecie esaminata, pare se ne sia accorto lo stesso Ufficio, nel momento stesso in cui sostiene che l'accertamento è possibile con riferimento all'utilizzo, e non alla data di formazione della perdita, in quanto riguarda solo la determinazione della natura della perdita, non la sua entità.

Come, invece, abbiamo dimostrato, natura ed entità devono essere trattati allo stesso modo; quindi, in definitiva, valgono i normali termini per l'accertamento. Ma abbiamo già anticipato come il tutto potrebbe anche prestarsi a comportamenti illeciti.

Si pensi, infatti, ad un utilizzo di perdite fiscali dichiarate, negli anni passati, in misura volutamente esagerata, perdite poi utilizzate negli anni successivi.

Le perdite sono accertabili solo entro il termine quinquennale (ora quadriennale); ove l'accertamento non fosse effettuato, le perdite ben potrebbero essere utilizzate successivamente, in un anno che si ritiene non possa più essere accertabile.

In ogni caso, il rischio che corre l'impresa nel dichiarare perdite esagerate appare invero assai limitato, potendo essere accertate solo le riduzioni di perdite portate a nuovo. La sanzione in questo caso (mera indicazione di perdite non effettive e conseguente mero riporto, senza utilizzo) è solo formale, poca cosa (€ 258). Quindi, praticamente nessun rischio con possibilità di utilizzare «in franchigia» perdite non reali, anche di elevato importo.

Tale espediente sarebbe poi amplificato per le nuove attività produttive, per le quali le perdite possono essere computate in diminuzione del reddito senza limiti di tempo (e quindi oltre il periodo accertabile). Su questo punto parrebbe razionale attendersi una norma specifica che regolamenti il tutto. Ma con le disposizioni attuali, l'unica interpretazione possibile è quella esposta.